



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Rimini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La ricorrente - portatrice di un assegno di € 20.671,20 emesso a suo favore da altra società - presenta il titolo all'incasso e questo gli viene restituito quale impagato sulla base della difformità *ex cartula* tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere; successivamente, la banca trattaria specifica che il mancato pagamento è dipeso anche da carenza della provvista.

Il 21 luglio 2008 la ricorrente chiede formalmente alla Banca convenuta di conoscere le motivazioni per le quali è stato restituito impagato un assegno pari a € 20.671,20 emesso a suo favore. In particolare, la ricorrente evidenzia di non ravvisare alcun elemento che possa giustificare la restituzione del titolo come insoluto in quanto le risulta che sul conto della società traente vi sia sufficiente provvista (*"il nostro agente di zona ha avuto modo di consultare l'estratto conto del cliente e di accertare l'avvenuto addebito ed il successivo riaccredito della somma"*).

La banca risponde a tale missiva con lettera del 15 settembre 2008, rilevando che il mancato pagamento è dipeso dalla difformità sul titolo tra l'importo scritto in lettere (20.671,20) e quello espresso in cifre (20.071,20). La banca, pertanto, invita la ricorrente a chiedere il pagamento direttamente al traente.

Il 28 ottobre 2008 la ricorrente rinnova alla banca la richiesta di pagamento del titolo, osservando che le *"disposizioni emanate dall'ABI prevedono che nell'ipotesi [in cui] vi sia discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, vale quest'ultimo"*.

Il 25 maggio 2009 la ricorrente – tramite legale – chiede nuovamente il pagamento dell'assegno presentato all'incasso in data 27 giugno 2008, dichiarando che la somma indicata in lettere sul titolo è stata in un primo tempo addebitata sul conto corrente del



traente e, poi, immotivatamente stornata, e ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, il titolo non presenta difformità alcuna tra la somma indicata in lettere e quella individuata in cifre. In particolare, la ricorrente evidenzia che, anche qualora il titolo avesse presentato l'asserita difformità, la banca – ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1736/1933 – sarebbe stata comunque tenuta a pagare il *quantum* (più elevato) corrispondente alla cifra indicata in lettere (*“è curioso, comunque, evidenziare come a fronte della suggestionata mancata corrispondenza, la banca nella comunicativa inoltrata [alla ricorrente] ben individuava l'importo ordinato”*). La ricorrente rileva, inoltre, che il comportamento della banca (*“colposa e ingiustificata omissione”*) le ha procurato un danno considerevole visto che non è riuscita più a recuperare la somma indicata nel titolo.

Il 25 giugno 2009 la banca – pur confermando quanto comunicato con lettera del 28 ottobre 2008 – specifica che il titolo non è stato pagato *“per insufficienza di fondi”* e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 386/90, non aveva nessun obbligo di levare il protesto, essendo il titolo emesso all'ordine della ricorrente e non trasferibile.

Con il ricorso la società ricostruisce – tramite legale – la vicenda relativa al mancato pagamento da parte della Banca convenuta dell'assegno di € 20.671,20 emesso a proprio favore e presentato all'incasso in data 27 giugno 2008:

- la somma indicata nel titolo è stata in un primo momento addebitata dalla trattaria sul conto corrente della società traente (1° luglio 2008) e poi, successivamente, stornata (4 luglio 2008), a causa dell'asserita difformità tra la somma indicata in lettere e quella rappresentata in cifre (lettera della banca del 15 settembre 2009);
- a seguito dei vari reclami presentati, la banca trattaria ha giustificato la restituzione del titolo quale impagato in base alla carenza della provvista sul conto della società traente (lettera del 25 maggio 2009); la quale, invece, al momento della presentazione dell'assegno per l'incasso aveva la disponibilità necessaria;
- a causa del comportamento negligente della convenuta la ricorrente ha subito *“un danno economico considerevole”*, in quanto, *“nonostante i tentativi esperiti”*, non è più riuscita a recuperare il credito.

In particolare, la ricorrente rileva che se il mancato pagamento del titolo è effettivamente dipeso dalla carenza di fondi, la banca, per correttezza, avrebbe dovuto *“nell'immediatezza”* segnalare tale specifica causale e *“procedere conseguentemente al protesto del titolo”*; *“la banca, nell'intento di giustificare la propria colpevole omissione, ha adottato in due diversi momenti, due diverse giustificazioni fra loro contraddittorie violando decisamente il principio di buona fede e correttezza nei rapporti commerciali”*.

Ciò considerato, la ricorrente chiede di condannare la Banca convenuta al pagamento del danno subito (che quantifica nell'ammontare indicato nel titolo certamente in lettere - € 20.671,20 - oltre interessi dal 1° luglio 2008 sino al saldo e rivalutazione monetaria), da considerare *“immanente, giacché ad oggi le iniziative intraprese (...) nei confronti [della traente] non hanno sortito effetto positivo né potranno sortirne atteso l'intervenuto fallimento della debitrice”*.

La ricorrente ha allegato i seguenti documenti:

- Lettere di reclamo del 21 luglio 2008; 28 ottobre 2008; 25 maggio 2009 (e relativi avvisi di ricevimento)
- Risposte della banca del 15 settembre 2008 e del 25 giugno 2009
- Assegno
- Lista parziale dei movimenti contabili sul conto corrente della società traente dal 1° luglio 2009 al 4 luglio 2009.



La banca riferisce che il mancato pagamento del titolo presentato all'incasso dalla ricorrente è dipeso dalla *“discordanza grafica dell'importo in cifre – che risultava leggibile in € 20.071,20 – e quella dell'importo in lettere che esponeva l'indicazione ventimilaseicentosestantuno20”* e che, comunque, a fronte di nessuno dei due importi risultava disponibile una provvista sufficiente. In particolare, la banca contesta che si possa evincere la capienza dei fondi disponibili in base alla copia parziale dell'estratto conto della società traente presentato dalla ricorrente, *“che, peraltro, evidenzia soltanto l'iniziale addebito dell'importo – successivamente appunto stornato dal conto stesso – senza fornire alcun sostegno a tale denegata affermazione”*. La banca specifica, inoltre, che, non risultando fondi sufficienti per il pagamento fin dal momento della presentazione del titolo per l'incasso, si è subito attivata con la società traente affinché ripristinasse la provvista, ma - a causa della discordanza della somma espressa in cifre e in lettere sul titolo – si sono create *“le premesse dello storno del titolo, disposto in via centralizzata in applicazione di procedura sulla quale la filiale non aveva - nell'occasione - modo di intervenire a causa di contingenti disguidi connessi alle attività di completamento dell'integrazione procedurale ed informatica alla fusione”* tra la convenuta e altro istituto di credito. Questa circostanza ha determinato il tenore della lettera del 15 settembre 2008 con la quale si giustificava la restituzione del titolo quale impagato a causa delle suddette difformità cartolari. La banca evidenzia, poi, che a seguito degli ulteriori reclami della ricorrente si è provveduto a specificare che il mancato pagamento del titolo è dipeso dalla mancanza di fondi. La banca fa presente, infine, che *“per contingenti problematiche organizzative”* il riscontro a tali reclami è stato dato in tempi piuttosto lunghi.

Ciò considerato, la banca ribadisce la correttezza del proprio comportamento, evidenziando che, stante l'insufficienza della provvista, nessuna responsabilità le è imputabile per il mancato pagamento del titolo; circostanza dimostrata dal fatto che se sul conto corrente della società traente fossero stati presenti fondi sufficienti ad onorare il debito *“nulla avrebbe impedito [alla stessa] di procedere per altra via”*, potendo poi rivalersi sulla trattaria per ottenere l'eventuale risarcimento del danno patito per lesione dell'immagine commerciale. Per quanto concerne la responsabilità per la mancata levata del protesto, la banca sottolinea come alcun danno può essere derivato alla ricorrente da tale omissione in quanto, in qualità di beneficiaria del titolo e unica girataria dello stesso, non le è stato, comunque, pregiudicato il diritto di agire direttamente nei confronti del debitore; la stessa ricorrente, infatti, ammette di aver esperito nei confronti della traente le azioni necessarie al recupero del credito, pur tuttavia senza esito positivo.

La banca, pertanto, imputando esclusivamente alla società traente i danni patiti dalla ricorrente chiede di rigettare le richieste avanzate con il ricorso in quanto *“infondate e/o immotivate”*. La resistente, ad ulteriore sostegno della richiesta di rigetto, sostiene che un eventuale accoglimento dell'istanza *“si tradurrebbe in realtà nell'ingiusto arricchimento, in danno della banca, della [ricorrente] che per tale via conseguirebbe il pagamento di crediti esclusivamente vantati nei confronti della traente stessa, dei quali la ricorrente – non può che presumersi – avrà già richiesto l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale”*.

La resistente ha allegato in copia la seguente documentazione (ulteriore rispetto a quella presentata dalla ricorrente):

- Contabile storno addebito (4 luglio 2008)

**DIRITTO**

Preliminarmente va affermata – in conformità a quanto questo Collegio ha già deciso in casi analoghi, seguendo un orientamento consolidato, condiviso da dottrina e giurisprudenza – la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario a decidere anche le controversie che attengono a rapporti tra prenditore e trattario in materia di negoziazione di assegni bancari.

Benché nella fattispecie la società ricorrente non appaia formalmente una “cliente” dell'intermediario (non intercorrendo un rapporto contrattuale diretto tra la ricorrente, girataria per l'incasso del titolo, e la resistente, banca trattaria), si può sostenere la configurabilità di un rapporto contrattuale di fatto, basato sulla pacifica ricorrenza di un “*contatto sociale qualificato*” tra due soggetti. Una circostanza che è ravvisabile - come è stato già riconosciuto in altre occasioni – tutte le volte in cui l'intermediario abbia un obbligo di protezione diverso e aggiuntivo rispetto al mero divieto del *neminem laedere*.

Conseguentemente, anche coloro che entrano in relazione con una banca, in virtù del suo particolare obbligo di protezione, che discende dalla funzione “*sociale*” – in senso lato – del suo operare, devono ritenersi “*clienti*” dell'intermediario e sono legittimati a proporre ricorso all'ABF.

Tanto rilevato, la questione centrale che la presente controversia pone in evidenza, consiste nel valutare se nel caso di specie, considerando i comportamenti complessivamente tenuti dalla banca trattaria nella loro successione cronologica possa convincere, o non, della sussistenza di una responsabilità di quest'ultima.

Il Collegio ritiene di poter dare risposta affermativa al predetto quesito e che, pertanto, il ricorso meriti di essere accolto, come vedremo, in via pressoché integrale.

Innanzitutto, si deve rilevare che l'art. 9, primo comma, della c.d. legge assegni è chiarissimo nel disporre che in caso di discrepanza tra la indicazione della somma da pagarsi con un assegno bancario scritta in cifre e in lettere, prevale l'importo espresso in lettere.

Tale preciso ed inequivoco dato normativo avrebbe quindi dovuto indurre la banca trattaria non solo ad addebitare senza indugi di sorta, come è in un primo tempo avvenuto in data 1 luglio 2008, la somma indicata in lettere nell'assegno bancario sul conto corrente della società traente, ma anche (e soprattutto) a non stornare successivamente l'operazione, come è avvenuto, invece, il successivo 4 luglio 2010.

Si ricorda che la prima motivazione formale che la banca resistente ha addotto soltanto il 15 settembre 2008 ed a seguito di richiesta formale di chiarimenti risalente al 21 luglio 2008 (ovvero a quasi due mesi di distanza dai fatti) per giustificare il suo comportamento è stato proprio quella della asserita difformità “*cartolare*” tra la somma indicata sul titolo in lettere e quella espressa in cifre.

Soltanto a seguito dei successivi reclami di ottobre 2008 e di maggio 2009, proposti dalla ricorrente per il tramite di legali, la banca resistente – che anche nelle sue controdeduzioni in questa sede ha ribadito la prioritaria tesi secondo cui il mancato pagamento del titolo presentato all'incasso fosse dipeso dalla “*discordanza grafica dell'importo in cifre (...) e quella dell'importo in lettere*” – ha aggiunto che la società traente non avrebbe comunque avuto fondi sufficienti per il pagamento fin dal momento della presentazione del titolo per l'incasso e che il tentativo, definito dalla banca stessa come tempestivamente effettuato, per fare in modo che la società traente ripristinasse la provvista non aveva potuto avere successo, in quanto le suddette difformità cartolari avrebbero creato “*le premesse dello storno del titolo, disposto in via centralizzata in applicazione di procedura nella quale la filiale non aveva – nell'occasione – modo di intervenire a causa di contingenti disguidi*”



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

connessi alle attività di completamento dell'integrazione procedurale e informatica conseguente ad una fusione tra la stessa resistente ed un altro istituto di credito".

La stessa banca resistente ha infine riconosciuto che i tempi certamente non brevi, con i quali è stato dato riscontro ai reclami, volta per volta, proposti erano pure dipesi da "contingenti problematiche organizzative".

Tutti questi rilievi, considerati singolarmente e nel loro complesso, convincono di una non linearità, e talora persino dell'illegittima contraddittorietà dei comportamenti tenuti dalla resistente che non ha certamente attivato in modo puntuale quegli obblighi di protezione che discendono – come si anticipava - dalla funzione "sociale" del suo operare. Non ci si riferisce soltanto al fatto che non sia stato subito levato il protesto: una decisione che – come ha avuto occasione di precisare la Corte di Cassazione – avrebbe anche la funzione, oltre a quella tipica di impedire la decadenza dalle azioni di regresso nei confronti di eventuali precedenti giratari (una circostanza che nel caso di specie non ricorreva) – di fare attestare in modo solenne il mancato pagamento ad ogni altro effetto e di poter quindi provocare indirettamente il pagamento da parte del traente che intenda evitare danni anche soltanto d'immagine.

Inoltre, se si considera che la società traente è stata poi dichiarata fallita, la dimostrazione non solo dell'antigiuridicità della condotta globalmente assunta dalla banca, ma anche dell'irrimediabilità del pregiudizio così arrecato, appare definitivamente raggiunta.

A seguito delle azioni non sempre coerenti assunte dalla resistente e del ritardo con il quale le loro non sempre giuridicamente sostenibili giustificazioni sono state comunicate alla ricorrente, quest'ultima non ha potuto tentare di riscuotere sollecitamente il proprio credito vantato verso la società traente e successivamente è parso troppo tardi a seguito dell'assoggettamento a fallimento di quest'ultima.

Dall'appena affermata responsabilità della banca consegue il diritto della società ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni, che viene dal Collegio quantificato nell'importo di € 20.671,20, indicato comunque in lettere, nell'assegno bancario di cui si è in questa sede dibattuto, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.

La domanda di condanna alla rivalutazione monetaria pure proposta dalla società ricorrente va, invece, respinta, in quanto quest'ultima non ha provato di aver dovuto ricorrere al credito bancario così da aver dovuto corrispondere un interesse superiore a quello legale di mora, né di aver dovuto rinunciare ad una utilità marginale netta dell'"investimento", ove avesse potuto disporre dell'importo, per vero non elevatissimo, di cui si tratta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rifonda alla ricorrente la somma di € 20.671,20, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO